

OGGETTO: Riordino delle partecipazioni societarie afferenti la gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con l’art. 31 della L.R. 69/2011 è stata istituita, per ciascun ambito territoriale ottimale (ATO) della Regione Toscana, l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (Autorità) con *“funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio”*;
- questo Comune rientra nell’ambito territoriale ottimale denominato “ATO Toscana Costa”, come stabilito dall’art. 30 della L.R. 69/2011, che comprende i comuni appartenenti alle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa;
- la Comunità di Ambito ATO Toscana Costa, con deliberazione dell’Assemblea consortile n. 3 del 23.02.2011, ha individuato il modello della “società mista” quale modalità di gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani a livello di ambito territoriale ottimale;
- la scelta della società mista, il cui socio privato a carattere industriale deve essere selezionato con procedura di gara ad evidenza pubblica, è stata riconfermata con plurime deliberazioni successive della Comunità d’Ambito e dell’Autorità, che alla prima è succeduta in virtù di quanto previsto dalla L.R. 69/2011;
- la società mista, così configurata, corrisponde al modello comunitario del “partenariato pubblico privato di tipo istituzionale” e trova la sua fonte, oltre che nelle norme interne, nel medesimo diritto comunitario, ed essa presuppone una procedura di selezione del socio privato mediante gara “a doppio oggetto”, relativa sia all’acquisizione della qualità di socio che all’affidamento allo stesso di “specifici compiti operativi” connessi alla gestione del servizio, e, sulla base di tali premesse, la scelta di detta forma di affidamento è stata riconfermata pur a fronte delle diverse modifiche normative intervenute nell’ambito della disciplina interna in materia di servizi pubblici locali aventi rilevanza economica;
- tale riconferma si è in particolare avuta con le delibere dell’Assemblea della Comunità di Ambito n. 6 del 31.05.2011 e n. 9 del 28.09.2011, oltre che con la successiva delibera dell’Autorità n. 14 del 27.11.2012, e con deliberazione n. 10 del 28.09.2011 sono stati fissati i criteri e gli indirizzi sia per l’adesione dei comuni alla costituenda società mista che per lo svolgimento della procedura di gara per la scelta del socio privato;
- i comuni appartenenti all’ATO Toscana Costa, con la citata deliberazione n. 3 del 23.02.2011 e per il tramite della sottoscrizione del Protocollo di Intesa ad essa allegato, hanno individuato la Comunità di Ambito quale soggetto preposto a svolgere la gara per la scelta del socio privato, specificando che tale ruolo sarebbe stato esteso al nuovo soggetto che la Regione Toscana avesse individuato in sostituzione della Comunità di Ambito, in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 186-bis, della Legge 191/2009, come poi avvenuto a partire dal 01.01.2012 quando, per effetto della L.R. 69/2011, è stata appunto istituita l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa;
- la citata delibera n. 10 del 28.09.2011 ha, tra l’altro, fissato le seguenti fasi per l’adesione dei comuni dell’ambito alla costituenda società mista e per i successivi aumenti di capitale:

- a) prima fase: i soci pubblici (ossia tutti i comuni aderenti dell'ATO Toscana Costa) costituiscono una *new co.* con forma giuridica di società per azioni e con capitale sociale, da conferire in denaro, entro i valori minimi previsti dalla legge;
 - b) seconda fase: il capitale sociale "minimo" deve essere aumentato (1° aumento di capitale sociale) da parte dei comuni mediante conferimento in natura, ex art. 2343 e ss. del Codice Civile, dei propri *assets* patrimoniali;
 - c) terza fase: all'esito dell'aggiudicazione della gara per la scelta del socio privato il capitale sociale sarà nuovamente aumentato (2° aumento di capitale) mediante un aumento riservato al socio privato così selezionato, in misura corrispondente all'offerta economica risultata aggiudicataria;
- con Delibera del C.C. n. 50 del 24.11.2011, il Comune di Pisa ha aderito al processo di costituzione della società mista per lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
 - in data 16.12.2011 è stata costituita in Pisa, con atto ai rogiti del Notaio dott. Massimo Cariello, rep. 18584, racc. 6623, la società interamente pubblica RetiAmbiente S.p.A., con capitale sociale di € 120.000,00, sottoscritto da 95 dei 111 comuni che allora appartenevano all'ATO Toscana Costa;
 - in data 28.12.2011 la Comunità di Ambito ATO Toscana Costa ha dato avvio alla procedura di gara per la scelta del socio privato destinato ad acquisire una partecipazione azionaria pari al 45% del capitale sociale di RetiAmbiente S.p.A.;
 - ai fini del conferimento dei loro *assets* patrimoniali in RetiAmbiente S.p.A., i comuni possono fare riferimento alla facoltà prevista dall'art. 2343-ter, comma 2, lett. b), del Codice Civile, per il quale il conferimento di beni in natura può essere effettuato *"al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri direttivi generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità"*;
 - i comuni dell'ambito hanno quindi incaricato l'Autorità di selezionare, mediante gara ad evidenza pubblica, un soggetto munito dei requisiti di indipendenza e professionalità richiesti da detta norma;
 - a seguito della gara sopra indicata, è risultata aggiudicataria la Mazars S.p.A., individuata quindi come esperto indipendente incaricato di effettuare le valutazioni di stima dei beni che i singoli comuni intendono voler conferire in RetiAmbiente S.p.A.;

CONSIDERATO che:

- Geofor S.p.A., avente sede legale in Pontedera, codice fiscale e partita IVA n. 01153330509, è l'attuale gestore del servizio dei rifiuti urbani nell'area pisana e svolge tale attività in via meramente transitoria nelle more dell'espletamento della sopra citata gara ad evidenza pubblica da parte dell'Autorità "ATO Toscana Costa";
- il capitale sociale di Geofor S.p.A. è posseduto per il 60% da soci pubblici e per il 40% da soci privati scelti senza procedura di gara ad evidenza pubblica;
- il Comune di Pisa partecipa alla società Geofor S.p.A. con n. 1.613.107 azioni del valore nominale di € 0,52 ciascuna, per un valore nominale complessivo di € 838.815,64, corrispondente al 31,02% del capitale sociale;
- con Deliberazione C.C. n. 80 del 22.12.2010 il Comune di Pisa rilevò che la partecipazione in Geofor S.p.A. poteva essere mantenuta con riserva, ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge 244/2007, nelle more della gara relativa alla gestione del servizio a livello di ATO;

- l'attuale capitale sociale di Geofor S.p.A., secondo i dati del Registro delle Imprese, è composto come segue:

Denominazione	Numero Azioni	Valore Nominale	Percentuale
Comune di Pisa	1.613.107	838.815,64	31,021%
Comune di Pontedera	1.005.000	522.600,00	19,327%
Comune di Cascina	140.923	73.279,96	2,710%
Comune di San Giuliano Terme	137.687	71.597,24	2,648%
Comune di San Miniato	80.000	41.600,00	1,538%
Comune di Vecchiano	50.888	26.461,76	0,979%
Comune di Vicopisano	37.730	19.619,60	0,726%
Comune di Calci	26.697	13.882,44	0,513%
Comune di Santa Croce sull'Arno	6.630	3.447,60	0,128%
Comune di Crespina Lorenzana	6.600	3.432,00	0,127%
Comune di Ponsacco	2.430	1.263,60	0,047%
Comune di Casciana Terme Lari	2.280	1.185,60	0,044%
Comune di Capannoli	2.200	1.144,00	0,042%
Comune di Santa Maria a Monte	2.200	1.144,00	0,042%
Comune di Fauglia	2.000	1.040,00	0,038%
Comune di Buti	1.104	574,08	0,021%
Comune di Calcinaia	518	269,36	0,010%
Comune di Montopoli V. Arno	518	269,36	0,010%
Comune di Bientina	442	229,84	0,009%
Comune di Castelfranco di Sotto	442	229,84	0,009%
Comune di Palaia	346	179,92	0,007%
Comune di Chianni	258	134,16	0,005%
Pisambiente S.r.l.	1.006.560	523.411,20	19,357%
Forti Holding S.p.A.	949.440	493.708,80	18,258%
Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.	44.000	22.880,00	0,846%
Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo	36.000	18.720,00	0,692%
Piaggio & C. S.p.A.	26.000	13.520,00	0,500%
Impresa Lavori Ingg. Umberto Forti e Figlio S.p.A.	18.000	9.360,00	0,346%
TOTALE	5.200.000	2.704.000,00	100,000%

PRESO ATTO che:

- l'Assemblea dell'Autorità, con deliberazione n. 5 del 16.04.2014, aveva approvato un cronoprogramma che prevedeva il perfezionamento dei conferimenti dei comuni entro il 31.07.2014;
- a tal fine Mazars S.p.A. ha redatto la stima degli *assets* dei comuni con riferimento al 01.02.2014 valutando, fra gli altri, il capitale economico di Geofor S.p.A. (nota acquisita al protocollo il 26.06.2014, prot. n. 42593);
- per impossibilità sopravvenuta, i comuni dell'ATO "Toscana Costa" non hanno effettuato i conferimenti degli *assets* in RetiAmbiente S.p.A. entro la data stabilita; l'Autorità ha quindi provveduto a far aggiornare le valutazioni effettuate da Mazars S.p.A.;
- l'Assemblea dell'Autorità, con deliberazione n. 3 del 30.04.2015, ha approvato un nuovo cronoprogramma per i conferimenti, fissando la data per il loro perfezionamento al 30.12.2015, anche in considerazione del fatto che le relazioni di stima hanno per lo più ad oggetto quote o azioni delle società pubbliche partecipate dai comuni e che dette stime sono state effettuate sulla base di una situazione patrimoniale di tali società aggiornata al 30.06.2015;

- l’Autorità, con la deliberazione n. 3 del 30.04.2015, ha precisato che, per il conferimento in RetiAmbiente S.p.A. di partecipazioni societarie, dovranno rispettarsi i seguenti requisiti:
 - il conferimento dovrà riguardare esclusivamente azioni o quote;
 - le azioni o quote sono conferibili solo se la società ha la forma giuridica di S.r.l. o di S.p.A.;
 - le azioni o quote sono conferibili solo se il 100% delle partecipazioni sono nella titolarità dei comuni conferenti (ossia se è stata liquidata la componente privata e la partecipazione è interamente pubblica);
 - le società partecipate non devono esercitare altra attività aziendale che non sia costituita dalla gestione dei rifiuti urbani e non sia ricompresa nell'oggetto sociale di RetiAmbiente S.p.A.;
- l’Autorità, in attuazione della deliberazione n. 3 del 30.04.2015, nell’ambito del rapporto contrattuale con Mazars S.p.A. (dal 23.07.2015, B.D.O. Italia S.p.A.) ha fissato il 06.11.2015 quale termine ultimo per la consegna delle relazioni di stima ai comuni proprietari dei beni oggetto di valutazione;
- il 09.11.2015, con nota ns. prot. 78263 (**allegato “A”**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione), la B.D.O. Italia S.p.A. ha trasmesso a questo Comune la relazione di stima aggiornata della Geofor S.p.A.;

RISCONTRATO che:

- Geofor S.p.A. non ha attualmente il requisito della partecipazione interamente pubblica richiesto dalla deliberazione n. 3 del 30.04.2015 dell’Autorità ed è quindi necessario che sia provveduto alla liquidazione dei soci privati, consistente nel 40% dell’intero capitale sociale;
- occorre altresì modificare lo statuto sociale di Geofor S.p.A. come riportato dall’**allegato “B”**, parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che:

- gli *assets* del Comune di Pisa valutati da B.D.O. Italia S.p.A. rappresentano quanto lo stesso Comune attualmente intende conferire in RetiAmbiente S.p.A.;
- dette valutazioni si riferiscono alla data del 30.06.2015 e, ai sensi dell’art. 2343-ter, comma 2, lett. b), del Codice Civile, possono essere validamente utilizzate ove il conferimento avvenga entro i successivi sei mesi dalla data cui la valutazione si riferisce;
- in base alle valutazioni di B.D.O. Italia S.p.A., il valore economico degli *assets* che il Comune di Pisa intende conferire in RetiAmbiente S.p.A. ammonta complessivamente ad € 4.358.450,50 ed è costituito dalla partecipazione in Geofor S.p.A. per n. 1.613.107 azioni del valore nominale complessivo di € 838.815,64;
- una volta che i comuni avranno effettuato i loro conferimenti in RetiAmbiente S.p.A., Geofor S.p.A. risulterà partecipata dagli enti locali indirettamente, per mezzo di RetiAmbiente S.p.A.; tale situazione è da intendersi meramente transitoria nello svolgersi del complessivo processo di riordino societario in argomento;
- infatti, sulla base degli indirizzi approvati dall’Autorità, dopo i conferimenti dei comuni in RetiAmbiente S.p.A., sarà celermente proceduto, entro i tempi tecnici strettamente necessari, ad una fusione per incorporazione in RetiAmbiente S.p.A. delle società pubbliche le cui quote o azioni hanno costituito oggetto del conferimento; tale soluzione è stata ritenuta quella tecnicamente più funzionale e conveniente ad attuare il trasferimento in capo a RetiAmbiente S.p.A. della gestione diretta del servizio integrato dei rifiuti;

PRESO ATTO che:

- il Comune di Pisa è socio di RetiAmbiente S.p.A. avendo sottoscritto n. 9.732 azioni del valore nominale di € 1,00 ciascuna che rappresentano l'8,11% del capitale sociale;
- ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge 244/2007, la partecipazione in RetiAmbiente S.p.A. risulta detenibile in quanto destinata alla gestione di un servizio pubblico locale di rilevanza economica;
- quanto previsto dall'art. 6, comma 19, del D.L. 78/2010 non osta all'assunzione di nuove partecipazioni in RetiAmbiente S.p.A.;
- l'attuale Statuto di RetiAmbiente S.p.A. è stato approvato con la Deliberazione del C.C. n. 50 del 24.11.2011 in precedenza richiamata;
- si sono rese necessarie alcune modifiche allo statuto di RetiAmbiente S.p.A., proposte dall'Autorità, la quale ha provveduto a sottoporre ai concorrenti, nella fase di gara denominata "dialogo competitivo", la bozza così modificata;
- è previsto che in detta fase i concorrenti possano formulare proposte di modifica a tale bozza e l'Autorità valuterà tali richieste, proponendo o meno ai comuni soci di accoglierle in tutto o in parte e sottoponendo nuovamente ai predetti comuni un testo definitivo di statuto sociale; ferma restando quindi la necessità di un'ulteriore esame della questione da parte di questo Consiglio, appare comunque opportuno, anche in ragione dell'unitarietà della presente deliberazione, procedere all'approvazione del testo di statuto come attualmente elaborato dall'Autorità, **allegato "C"**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in modo che lo stesso possa essere approvato dall'assemblea di RetiAmbiente S.p.A. di prossima convocazione;

VISTO:

- l'art. 3, comma 27, della Legge 244/2007 secondo cui *"al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale (...) e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza"*;
- l'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) afferente la *"Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*, in cui si stabilisce che *"gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici"*;
- l'art. 1, commi 611-614, della Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), in materia di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute da pubbliche amministrazioni, secondo cui, a decorrere dal 1 gennaio 2015, le pubbliche amministrazioni avviano un processo di razionalizzazione delle società partecipate finalizzato, fra l'altro, al contenimento dei costi di funzionamento;
- il *"Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute"*, approvato dal Sindaco con Decisione n. 22 del 31.03.2015, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 190/2014, secondo cui il *"Comune di Pisa ha aderito al processo di costituzione di una società (oggi RetiAmbiente S.p.A.) per lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale Toscana Costa riservandosi, anche in relazione ai tempi della procedura di gara a doppio oggetto indetta dall'Autorità di ambito, di procedere alla collaterale dismissione della partecipazione detenuta in Geofor S.p.A., da coordinare con i relativi soci. La Legge 190/2014 ha rafforzato il carattere necessario della soppressione di Geofor S.p.A.. Tra l'altro Geofor ha oggetto analogo a quello di RetiAmbiente S.p.A.; quest'ultima rappresenta lo strumento individuato dai comuni per addivenire alla gestione unitaria del servizio integrato dei"*

rifiuti urbani a livello di ambito territoriale ottimale. Le modalità più opportune per addivenire alla soppressione di Geofor S.p.A. sono da definire nella prospettiva dell'affidamento del servizio a RetiAmbiente; pertanto richiedono di essere concertate a livello sovra comunale.”;

PRESO ATTO della nota prot. 2007 del 07.12.2015, **allegato “D”**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con cui l’Autorità informa che il 28.12.2015 si terrà l’Assemblea straordinaria di RetiAmbiente S.p.A. per deliberare l’aumento del capitale sociale mediante conferimento degli *assets* afferenti i rifiuti di tutti i comuni dell’ATO Toscana Costa;

VISTO altresì il “Parere di congruità in merito al valore del capitale economico della società Geofor S.p.A.” (prot. n. 84901 del 04.12.2015) prodotto da UHY Bompani S.r.l. su richiesta di questo Comune, ai fini di una verifica in ordine al valore periziato dall’*advisor* B.D.O. Italia S.p.A. (**allegato “E”**, parte integrante e sostanziale); nelle conclusioni di detto Parere, UHY Bompani afferma, fra l’altro, di ritenere che la perizia dell’*advisor* “sia stata predisposta adottando una corretta metodologia di valutazione e che le ipotesi prese a base del processo di stima in termini di tassi di rischio, tassi di attualizzazione, arco temporale per il calcolo del sovrarreddito, possano essere ritenute condivisibili”;

VALUTATO che questo Comune, nel rispetto del percorso diretto alla costituzione di una società mista quale gestore unico del servizio rifiuti nell’ATO Toscana Costa, debba coerentemente aderire al previsto aumento di capitale di RetiAmbiente S.p.A. ed adottare ogni atto preliminare, connesso e conseguente;

RITENUTO quindi necessario:

- che sia proceduto alla liquidazione dei soci privati di Geofor S.p.A. in modo che la società sia partecipata dai soli comuni;
- conferire in RetiAmbiente S.p.A. la partecipazione in Geofor S.p.A., costituita da n. 1.613.107 azioni del valore nominale di € 0,52 ciascuna, per un valore nominale complessivo di € 838.815,64 e per un valore economico, valutato da B.D.O. Italia S.p.A., pari ad € 4.358.450,50;
- approvare le modifiche allo statuto di Geofor S.p.A. come da schema **allegato “B”**;
- approvare lo statuto di RetiAmbiente S.p.A. come da **allegato “C”**;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 267/2000 secondo cui rientrano nella competenza dell’organo consiliare gli atti fondamentali in materia di partecipazione dell’ente locale a società di capitali;

VISTI:

- la Relazione istruttoria, **allegato “F”** alla presente deliberazione;
- l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende;
- l’allegato parere del Collegio dei Revisori, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

RILEVATA l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante la ristrettezza di tempi a disposizione per il compimento degli atti conseguenti;

DELIBERA

- 1) di prendere atto ed approvare, quale atto di indirizzo politico-amministrativo e per quanto di competenza, il piano di riordino delle partecipazioni societarie afferenti la gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani descritto in premessa narrativa e delineato negli atti nella stessa richiamati;
- 2) di prendere atto della perizia di B.D.O. Italia S.p.A., allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di approvare lo statuto di Geofor S.p.A. come da allegato "B", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di approvare lo statuto di RetiAmbiente S.p.A, allegato "C", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 5) di aderire al previsto aumento di capitale di RetiAmbiente S.p.A.;
- 6) di procedere al conferimento, a titolo di sottoscrizione dell'aumento di capitale suddetto, della partecipazione detenuta dal Comune in Geofor S.p.A., corrispondente a n. 1.613.107 azioni, aventi valore nominale complessivo di € 838.815,64, per un valore economico di € 4.358.450,50;
- 7) di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a partecipare alle assemblee di Geofor S.p.A. e di RetiAmbiente S.p.A. e di autorizzare altresì il Sindaco, i dirigenti e ogni altro organo competente dell'Amministrazione Comunale a provvedere agli atti occorrenti all'attuazione della presente deliberazione, con facoltà di apportare a quanto deliberato le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero eventualmente necessarie;
- 8) di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, ai sensi dell'art. 3, comma 28, della Legge 244/2007.

DELIBERA altresì

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L.



COMUNE DI PISA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

della Giunta Comunale
del Consiglio Comunale

Riordino delle partecipazioni afferenti la gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, preso atto della Perizia di stima elaborata da BDO Italia S.p.A. (allegato A) e del relativo Parere di congruità reso da UHY Bompani S.r.l. (allegato E), si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì che la deliberazione:

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

comporta
non comporta

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Pisa, 10 dicembre 2015

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
FINANZE PROVVEDITORATO AZIENDE
Dr. Claudio Sassetti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dell'art. 15 del Regolamento di contabilità, preso atto dei documenti sopra richiamati, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Pisa, 10 dicembre 2015

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
FINANZE PROVVEDITORATO AZIENDE
Dr. Claudio Sassetti



COMUNE DI PISA
Collegio dei Revisori dei conti

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE:

Riordino delle partecipazioni afferenti la gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani.

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Pisa,

PRESIDENTE

Rag. Fabio Vergamini

REVISORE

Dott. Franco dell'Innocenti

REVISORE

Rag. Alberto Matteucci